



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 481 DEL 27/12/2018 REG. GEN.
N. 158 DEL 19/12/2018**

**OGGETTO: SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. AVVALIMENTO DI PERSONALE DEL
COMUNE DI BUSCA FINO AL 31.3.2019 – DETERMINAZIONI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta n. 76 in data 11.07.2017, si era disposto aggiornamento alla programmazione fabbisogno di personale, prevedendo tra l'altro il ricorso a operatori di altri enti, quali supporto all'unica unità di personale rimasta in servizio presso l'ente adibita a tali attività;
- con deliberazione di Giunta n. 9/2018 si emanava indirizzo a tale scopo, argomentando come segue:
 - “- In effetti la criticità presso il Comune di Costigliole Saluzzo è piuttosto evidente: la dotazione di personale adibito alla polizia municipale è stata dimezzata, e la programmazione in materia di personale non prevede più la sostituzione integrale del dipendente cessato già nel 2016, a causa delle criticità di bilancio;
- In tale contesto, le risorse economiche limitate consentono esclusivamente attività di supporto, alle quali può farsi fronte con rapporti ai sensi art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004;
 - Sono prevedibili ulteriori vicende relative alla provvista di personale per il 2018, e in tale contesto l'attività di supporto deve essere rinforzata;
 - Occorre provvedere alla prosecuzione/attivazione di tali incarichi, e precisamente:
 - attività di vigilanza esterna (con eventuali attività anche di back office per quanto possibile);
 - attività amministrative, specialmente in materia di commercio, pubblici esercizi, spettacoli viaggianti, ricorsi a sanzioni, ruoli, e in generale per tutto quanto attenga all'attività del servizio di polizia, anche amministrativa e commerciale;
 - Temporalmente, la durata di tali prestazioni può essere prevista per tutto il periodo di concessa autorizzazione da parte del datore di lavoro degli operatori, vale a dire:

- Ambito amministrativo: durata stimata in 12 mesi (fino al 31.12.2018), salvo eventuale risoluzione anticipata per "cessione funzione" all'Unione Montana Valle Varaita.

- Ambito operativo e in parte amministrativo: entro i limiti autorizzabili tempo per tempo dal Comune di appartenenza a seguito di richiesta dell'ente, salvo eventuale risoluzione anticipata per "cessione funzione" all'Unione Montana Valle Varaita.

Tali servizi (salve future diverse determinazioni nell'ambito della Unione di Comuni, alla quale questo Ente ha manifestato la volontà di conferire le funzioni in materia di vigilanza) sono tuttora indispensabili per questo Ente e non diversamente fungibili. Trattasi di spesa assolutamente indispensabile pena la non operatività del servizio (che non dispone di altro personale), con pregiudizio di diritti costituzionalmente garantiti; l'unico operatore in servizio tra l'altro deve provvedere a tutta una serie di incombenze pratiche, dall'attraversamento dei ragazzi presso le scuole, alle notifiche, agli accertamenti, e diventa impossibile provvedere a tutto;

- senza la presenza di operatori di supporto, si rischia di andare a pregiudicare la funzionalità stessa dei servizi istituzionali e di rilievo costituzionale ed essenziale; vedasi anche sul punto, Corte dei Conti Campania, fascicolo istruttorio n. 2012/03026: "... in conclusione si evince che le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli Enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica, non possono comprimere i diritti infungibili e funzioni fondamentali");
- stante, al momento, la non operatività di tali servizi nell'ambito dell'Unione montana, risulta perciò indispensabile disporre di un minimo di attività di supporto";
- si disponeva pertanto l'attivazione del supporto, formalizzandolo con due distinti operatori, provenienti da due enti locali diversi, uno correlato ad un ambito maggiormente amministrativo, l'altro correlato ad un ambito più operativo, utilizzando entrambe le declinazioni dell'istituto dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004;
- per l'ambito amministrativo il rapporto è tuttora in corso, mentre per l'ambito operativo non è purtroppo più stato possibile avvalersi dell'operatore in questione, per cui si è ritenuto di chiedere autorizzazione per l'apporto lavorativo di personale del Comune di Busca, già legato a questo Ente da rapporto convenzionale per la segreteria comunale;
- con le persone interessate si è ritenuto per i mesi di novembre e dicembre di proseguire la stessa impostazione già in corso per l'operatore già svolgente attività a Costigliole Saluzzo fino ai mesi scorsi;

- il compenso è ragguagliato tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare (assicurare la gestione del servizio pur in condizioni di carenza criticissima di personale, in attesa della già richiesta attivazione da parte dell'Unione), della professionalità richiesta, del carattere temporaneo del rapporto e della consistenza delle retribuzioni mediamente percepite da analoghe professionalità; l'obbligazione del lavoratore è in parte obbligazione di risultato, senza i vincoli attinenti al rapporto di lavoro subordinato e in parte rapporto subordinato, ovviamente fermi restando gli adempimenti e gli accorgimenti utili a monitorare l'entità dei servizi svolti, ai fini della verifica dei risultati stessi;

- Considerato che, in tale contesto, data la assoluta specialità della norma, essenziale per i piccoli comuni (e che si riferisce all'utilizzo di personale degli enti locali, a favore di altri enti locali, senza particolari qualificazioni soggettive dei prestatori stessi, se non quelle funzionali ai fini dell'espletamento dell'incarico), si ritiene non pertinente

l'applicazione di altre disposizioni ordinarie previste per gli incarichi di consulenza e collaborazione, fermi gli adempimenti in materia di trasparenza;

- le attività prevalenti sarebbero dovute essere costituite da ambiti afferenti l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente; ma anche in questo caso, per le ragioni di maggiore ulteriore criticità in questi ultimi mesi (collocamento a riposo dell'unico operatore dell'ente dal 1.11.2018, già con assenza per fruizione congedo nelle prossime settimane; assenza del neo assunto sostituto, in quanto frequentante il corso di formazione a Vercelli fino a fine anno) si rendevano necessarie comunque prestazioni in autonomia; sotto il profilo economico, si riteneva di attribuire il compenso orario - paga media ordinaria - per il profilo e categoria rivestiti, oltre ad euro 1800 per le attività svolte in autonomia (compenso su base annua, da ragguagliare ai periodi tempo per tempo autorizzati); la presenza media presso la sede veniva prevista per una media di trenta ore mensili salvo adeguamenti per necessità;

- le unità di personale impegnate dal Comune di Busca sono state individuate in numero di due, in alternanza o in staff in relazione alle necessità operative;

Dato atto che quanto sopra era stato stabilito fino al 31.12.2018, e che permane assoluta necessità di disporre di personale di supporto, in quanto l'unità neo assunta istruttore di vigilanza ha iniziato l'attività presso il Comune dal 13 dicembre (prima è stato impegnato a tempo pieno nel corso di formazione regionale), ed essendo da solo ha bisogno di supporto operativo e affiancamento, pena l'impossibilità di riuscire a svolgere le proprie attività, in quanto l'unità cessata non è più presente da ottobre, e il corso regionale ovviamente assicura una formazione teorico pratica generale e specifica, ma non può certo calarsi nella singola realtà del singolo ente;

Dato atto che anche secondo il citato atto di indirizzo, la spesa prevista è riconducibile ad euro 625 (+ Oneri carico Ente) per ciascuno dei due operatori per l'intero trimestre, per l'ambito in autonomia, e ad euro 1.437,10 (+ Oneri carico Ente) per spesa oraria, complessiva per entrambi gli operatori;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 148 in data 18/12/2018 di indirizzo in tal senso, per il primo trimestre 2019;

Dato atto che per maggior uniformità, e considerato che l'unità neo assunta di Costigliole ha partecipato al medesimo corso di formazione di operatore neo assunto di Busca, e che il Comandante della Polizia municipale di Busca in questi mesi si è prodigato nel fornire supporto per la gestione delle fasi correlate al corso, nonché per la gestione di vari adempimenti comuni, si rende opportuno disporre del supporto da parte di operatori del solo Comune di Busca, fermo restando che l'unità di supporto dall'Unione del Monviso si è resa disponibile per ogni necessità, e che in questi mesi ha reso un notevole servizio in termini anch'essa di affiancamento, ricognizione pratiche da svolgere, gestione scadenze, contenziosi;

Dato atto che la possibile esigenza di ulteriore provvista di personale è stata ampiamente prevista anche nei successivi documenti di programmazione del personale (delibera di Giunta n. 74/2018; approvazione del DUP contenente il PTFP);

Richiamati ancora: il Consiglio di Stato, con il parere n. 2141/2005; il Parere del 23/05/2008 n.2008; la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali del Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 26.05.2014;

Tutto ciò, fermo restando il principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e tenuto conto dell'utilizzazione dei dipendenti per prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza in quanto svolte al di fuori del proprio orario di lavoro

e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio;

Dato atto che è stata chiesta autorizzazione agli enti di appartenenza, e che l'efficacia del presente atto è subordinata all'effettivo rilascio, tempo per tempo;

Dato atto del chiarimento della Sezione Autonomie, con deliberazione n. 15/2018: la pronuncia riguarda l'operatività del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 nell'ipotesi in cui un ente locale di piccole dimensioni abbia fatto ricorso a personale a tempo determinato nel 2009, o nel triennio 2007-2009, per importi di modesta entità non suscettibili di costituire un idoneo e attuale parametro a fini assunzionali.

La Sezione muove le premesse nel fatto che negli enti di esigue dimensioni, la non programmabile assenza di unità di personale (come per congedi per maternità) comporta indiscutibili difficoltà nel mantenimento delle strutture e nell'erogazione di servizi e ricorda il proprio precedente espresso nella delibera 1/2017. In tale pronuncia la Sezione Autonomie aveva chiarito che l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, dall'art. 9, comma 28, DL. n. 78/2010, non potendo determinare il limite di spesa secondo il citato decreto, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale,

La nuova delibera dello scorso 25 luglio, n. 15/2018 chiarisce che tale principio è applicabile anche agli enti virtuosi di piccole dimensioni ed è conseguenza dello stesso principio di adattamento stabilito dalle Sezioni Riunite di controllo. Questo consiste nell'obbligo di contenere nel tempo la spesa di personale e, contemporaneamente, di tenere in debito conto la struttura ridotta di piccoli enti e la necessità di "modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità dei servizi essenziali" (cfr Delibera 11/2012/QMIG).

Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, se di modeste dimensioni, possono contare su esigue risorse umane a disposizione e risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile.

In tal caso la nuova soglia di spesa costituirà il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi.

Richiamata ancora ogni altra considerazione esposta nella citata deliberazione n. 74/2018, in ordine alla spesa e oneri di personale e alle esigenze critiche dell'ente al fine di assicurare la continuità dei servizi;

Dato atto di quanto segue:

- I. rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio decorso (legge n. 208/2015);
- II. comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31.3. (legge n. 232/2016);
- III. rispetto del pareggio di bilancio dell'anno in corso (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
- IV. spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012, 2013 (art. 1, comma 557 ss. legge n. 296/2006); rispetto tetto di spesa personale a tempo determinato esercizio 2009 nei limiti di euro annui 46.279,04

maggiorato di quanto cogentemente indispensabile per evitare la paralisi di servizi a rilevanza costituzionale: servizio di polizia sostituzione temporanea da 1° gennaio a 31 marzo 2019 costo euro 2.687,10 + euro 894,90 per Oneri carico Ente; servizio ufficio tributi sostituzione temporanea parziale per assenza obbligatoria periodo 1.1.2019 - 6 marzo 2019 euro 2.000,00;

- V. adozione annuale del piano triennale fabbisogni di personale con consistenza dotazione organica (art. 6 d. lgs. 165/2001 come da ultimo modificato con d. lgs. N. 75/2017): da ultimo, delibera di Giunta n. 74/2018 e inserimento nel DUP approvato con deliberazione consiliare n. 26/2018;
- VI. ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, d. lgs. N. 165/2001) (da ultimo deliberazione di Giunta n. 83 del 3.7.2018);
- VII. approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, d. lgs. N. 198/2006 e art. 6, comma 6, d. lgs. N. 165/2001) (Comitato unico di garanzia costituito in data 15/6/2017 per la durata di anni 4; piano per le azioni positive per il periodo 2018-2020, approvato con deliberazione n. 137/2017);
- VIII. attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, D.L. n. 66/2014);

approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016) nei termini, oppure in termini per approvazione e invio;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che vi è compatibilità finanziaria e monetaria rispetto ai vincoli e previsioni di bilancio;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

In attuazione del programma assunzionale, di proseguire incarico di attività in parte di supporto operativo e in parte di autoorganizzazione ed autonomia operativa, sempre ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, quale lavoro dipendente in parte, e in parte senza vincolo di subordinazione, mediante operatori autorizzati del Comune di Busca – Fausto Maisa e Oreste Uberto, entro i limiti autorizzabili dal Comune di appartenenza e compatibilmente con la provvista del Comune di Costigliole Saluzzo, fino al 31 marzo 2019 sotto condizione sospensiva delle autorizzazioni, alle ulteriori condizioni e circostanze di cui in premessa; l'incarico avrà durata, tempo per tempo, per l'identica durata delle autorizzazioni, con l'applicazione di euro 625 (+ Oneri carico Ente) per l'intero trimestre per ciascun operatore per l'ambito in autonomia, e del compenso orario ordinario per le ore di servizio, entro il limite complessivo per entrambi gli operatori di euro

1.437,10 (+ Oneri carico Ente) per l'intero trimestre;

Di dare atto che gli operatori provvederanno agli adempimenti di competenza nel rispetto delle direttive impartite dal segretario responsabile del servizio e dal Sindaco per le rispettive competenze, e in particolare: accertamenti anagrafici; polizia stradale con presenza presso punti nevralgici; supporto redazione atti, affiancamento operatore neo assunto da Costigliole Saluzzo, pattugliamento stradale, controlli stradali anche con rilevatori di velocità e altre apparecchiature;

Di pubblicare gli incarichi nella sezione "amministrazione trasparente e di provvedere agli incombeni previsti per l'anagrafe delle prestazioni;

Di imputare la spesa presunta complessiva di euro 3.582,02 come segue:

Esercizio	2019
Maisa € 625,00 +731,50	Cap. 1130/81
Uberto € 625,00 +705,60	Cap. 1130/81
€ 666,52	Cap. 1130/82 CPDEL + INAIL
€ 228,40	Cap. 1170/31 irap
Missione	03
Programma	01
Titolo	I
Macro	103-102
Piano Finanziario	U. 1.03.02.12.003 – 1.02.01.01.001
Creditore	Vigili del comune di Busca e Agenzia delle entrate
Esigibilità	31/12/2019

Di dare atto che data del presente provvedimento è da intendersi quella dell'avvenuta sottoscrizione in formato digitale risultante dalle proprietà del file o da altro metadato del documento.

Costigliole Saluzzo, li 27 dicembre 2018

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa